



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 20 aprile 2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni	3
Articolo 3 – Tipi di occupazione	4
Articolo 4 – Soggetti passivi	4
Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni	5
Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	5
Articolo 7 – Determinazione del canone	6
Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento	6
Articolo 9 – Accertamento e recupero canone	7
Articolo 10 – Sanzioni e indennità	8
Articolo 11 – Riscossione coattiva	8
Articolo 12 – Rimborsi	8
Articolo 13 – Interessi	8
Articolo 14 – Contenzioso	9
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie	9
Allegato A Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'occupazione del suolo	10

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il Canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone Unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50, (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni

1. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
3. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica non esercitate sulla scorta di apposito atto deliberativo, non è soggetto alle presenti disposizioni come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.
4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti

regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.

6. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
8. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 3 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi identificati a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dei mercati periodici tematici.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera;
 - le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono invece incluse nel canone, così come le eventuali occupazioni pomeridiane nelle giornate feriali non prefestive determinate secondo la prassi commerciale in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
 - per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici

tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore titolare dall'atto di concessione per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio, sono rilasciate o rinnovate dall'Amministrazione comunale.
2. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, al previgente tributo TOSAP e alla tassa sui rifiuti TARI per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, ed in base al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019; per il Comune di FIUMICINO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019; per il Comune di FIUMICINO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
8. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
9. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 20 per cento sul canone complessivamente dovuto.
10. Le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 sono cumulabili tra di loro.
11. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
12. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 7– Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale.

Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori ad euro 250,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio

della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 250,00 deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno; per importi superiori ad euro 250,00 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 9 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune, in proprio o tramite il soggetto concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (ovvero considerando l'occupazione abusiva come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale).
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
3. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 15,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento, così come prevista dal Regolamento Generale delle Entrate, è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale

aumentato di due punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi nella misura prevista dal comma 1 (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, compresi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per quanto compatibili.
3. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
4. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 4 Zone come di seguito indicato.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla Zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla Zona 2 è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a.
5. La tariffa per le strade appartenenti alla Zona 3 è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a.
6. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 4 è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.
7. Le strade ricadenti in località non previste nell'allegato, ricadono in Zona 4.

Isola Sacra			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via della Scafa	Via Trincea delle Frasche	Tutte le strade comprese tra Via della Scafa, il Tevere, il mare e la Fossa Traianea che non sono in Zona 1 e Zona 2	Tutte le strade comprese tra Via della Scafa e Capo Due Rami
Lungomare della Salute	Via Coni Zugna		
Via Giorgio Giorgis	Via Monte Solarolo		
Viale Traiano	Via Valderoa		
	Via Castagnevizza		
	Via Passo Buole		
	Via Bezzi		
	Via del Faro		
	Via Monte Cadria		
	Via Roma		
	Via di Fiumara		

Fiumicino Nord			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Portuense	Largo dei Delfini	Via Giovanni Cena	Tutte le altre strade comprese tra Via Coccia di Morto, la pineta di Coccia di Morto, il mare, la Fossa Traianea
Via Torre Clementina	Via del Canale	Via Cardinal Lambruschini	
Via Foce Micina	Via delle Ombrine	Via Tommaso Crudeli	
Piazza G.B. Grassi	Via degli Orti	Via Ignazio Noccioli	
	Via Coccia di Morto		
	Via del Pesce Luna		
	Via della Pesca		

Focene			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Coccia di Morto	Via delle Acque Basse	Via dei Polpi	Tutte le altre strade dell'abitato di Focene
Viale di Focene	Via Consorzio Focense	Via dei Nautili	
		Via delle Patelle	
		Via delle Pinne	

Fregene			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Castellammare	Via della Veneziana	Tutte le altre strade dell'abitato di Fregene	Nessuna
Lungomare	Viale Viareggio		
Via della Pineta	Via Cesenatico		
	Via Fertilia		
	Via Santa Teresa di Gallura		
	Via Agropoli		
	Via Portovenere		
	Via Porto Azzurro		
	Via Sestri Levante		
	Via Sestri Ponente (Sistiana)		
	Via Silvi Marina		
	Via Cervia		
	Via Ortona		
	Viale Nettuno		

Maccarese			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Lungomare di Maccarese	Piazza della Pace	Viale Maria	Tutte le altre strade della località Maccarese
Via Castel San Giorgio	Piazza del Maccarese	Via Praia a Mare	
Via del Buttero	Via del Vergaro	Via Monti dell'Ara	
Via dei Pastori		Via Tre Denari	
Via Rospigliosi		Via della Corona Australe	
		Via della Muratella Nuova	
		Via di Maccarese	
		Via della Stazione di Maccarese	
		Viale di Porto	

Passoscuro			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via San Carlo a Palidoro	Via Ghilarza	Via Torralba	Tutte le altre strade dell'abitato di Passoscuro
	Via Carbonia	Via Villasalto	
	Via Serrenti	Via Valledoria	

Torrimpietra			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Aurelia	Via Torre di Pagliaccetto	Tutte le altre strade dell'abitato di Torrimpietra	Nessuna

Palidoro			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Aurelia	Via Tre Denari	Tutte le altre strade del centro abitato della località Palidoro	Tutte le altre strade fuori del centro abitato e nella località di Palidoro
	Piazza della Stazione		

Aranova			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Pompeato Luchini	Via Michele Rosi	Via Luigi Russo	Tutte le altre strade dell'abitato di Aranova
	Via Siliqua	Via Felice Tocco	
	Via Austis	Via Cuglieri	
	Via Italo Raulich	Via Elini	
		Via Crescini	

Vignole			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Geminiano Montanari	Via Corona Boreale	Tutte le altre strade dell'abitato di Vignole	Nessuna
Via Guglielmo Marconi			
Via Luigi Galvani			
Via Alessandro Volta			
Via A. Meucci			
Via G. Ferraris			
Via Arturo Malignani			
Via Enrico Fermi			
Tutte le altre strade del centro Da Vinci			

Parco Leonardo			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Via Portuense	Via Francesco Borromini	Tutte le altre strade dell'abitato di Parco Leonardo	Nessuna
Via delle Arti	Via Mantegna		
Via del Perugino	Via Raffaello Sanzio		
	Via del Vignola		
	Via Giulio Romano		
	Piazza Leon Battista Alberti		
	Piazza Caduti di Nassirya		
	Viale Bramante		
	Via Filippo Brunelleschi		
	Via Lorenzo Bernini		